SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 maggio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2007.

Saldo del contributo per oneri di funzionamento dovuto all'Università di Trento, per l'anno 2006.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, come modificata dall'art. 17, comma 129, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il quale si dispone che alla determinazione dello stanziamento per il finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Università degli studi di Trento si dovrà provvedere annualmente d'intesa tra il Governo, il presidente della provincia autonoma di Trento, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'Università, in correlazione alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla medesima provincia ai sensi dell'art. 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Considerato che, in base ai criteri stabiliti dal secondo comma del citato art. 44 della legge n. 590 del 1982, l'ammontare del finanziamento da devolvere all'Università degli studi di Trento per l'anno 2006 viene a fissarsi in complessivi euro 13.027.092,00, dei quali euro 10.120.500,00 sono stati già erogati dal Ministero dell'università e della ricerca, come si evince dall'allegato *A*;

Vista la nota 0094287 del 18 luglio 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale vengono definiti i conteggi e la somma da erogare all'Università degli studi di Trento;

Visto l'accordo manifestato dal presidente della provincia autonoma di Trento, dal presidente del consiglio di amministrazione e dal rettore dell'Università di Trento;

Ritenuto, pertanto, che all'Università di Trento occorre corrispondere per il medesimo periodo, la somma complessiva di euro 2.906.592,00;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottarsi nella forma di decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di funzionamento spettante all'Università di Trento per l'anno 2006 è quantificato, secondo le intese citate nelle premesse, in euro 13.027.092,00.

2. L'importo a saldo dovuto per lo stesso anno 2006 è determinato in euro 2.906.592,00, tenuto conto della somma di euro 10.120.500,00 già erogata dal Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, corrispondente ad euro 2.906.592,00 farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1707 nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.5 «Altri interventi per le università statali» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 322

08A03659

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2008.

Approvazione dello statuto dell'Ente italiano montagna (EIM).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, concernente le disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che istituisce, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ente italiano montagna (EIM) finalizzato al supporto delle politiche ed allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani;

Visto l'art. 1, commi 1280 e 1281, della richiamata legge finanziaria;

Considerato che l'art. 1, comma 1283, della medesima legge prevede la nomina di un commissario per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'effettivo avvio dell'EIM;

Visti i propri decreti in data 7 marzo 2007 e 21 dicembre 2007, rispettivamente, di nomina e proroga dell'on. Luigi Olivieri a commissario per l'avvio delle attività istituzionali dell'EIM;

Vista la relazione con la quale il commissario riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta e formula indicazioni sulla configurazione statutaria del nuovo Ente;

Rilevata la necessità di adottare il nuovo statuto dell'Ente italiano montagna;

Sentito il Ministro per gli affari regionali;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il testo di statuto dell'Ente italiano montagna (EIM), allegato al presente decreto e del quale è parte integrante.

Roma, 20 marzo 2008

p. *Il Presidente:* LETTA

ALLEGATO

STATUTO DELL'ENTE ITALIANO MONTAGNA - EIM

Art. 1.

Denominazione, natura giuridica e finalità

1. L'Ente Italiano Montagna (di seguito EIM), con sede in Roma, è ente pubblico di ricerca finalizzato al supporto delle politiche e allo sviluppo socioeconomico e culturale dei territori montani, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e punto di riferimento delle amministrazioni pubbliche per il territorio montano.

2. L'EIM opera secondo le disposizioni previste dal presente statuto, sulla base degli indirizzi generali definiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro delegato ad esercitare le funzioni governative in materia di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane (di seguito, Ministro delegato).

Art. 2.

Funzioni e compiti

1. L'EIM:

a) promuove, nel campo della scienza e della tecnologia, l'attività di ricerca, quale fattore strategico per la realizzazione di politiche pubbliche nazionali, regionali e locali di promozione dei territori montani;

b) promuove la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi al fine di contribuire alla realizzazione di una dimensione europea e internazionale per le politiche della montagna;

c) promuove, coordina e realizza progetti di ricerca nazionali e internazionali relativi alle tematiche della pianificazione territoriale, della programmazione economica e della gestione dei processi di trasformazione e sviluppo dei territori montani, anche con riferimento agli aspetti economici e finanziari;

d) promuove e realizza progetti multidisciplinari di ricerca nei diversi settori economici di interesse per la montagna, anche in riferimento alle tecnologie innovative della comunicazione e dell'informazione, in grado di ridurre il divario strutturale con il resto del territorio;

e) promuove, coordina e svolge attività di ricerca sulla specifica disciplina giuridica dei territori montani, delle proprietà collettive e di ogni altra materia ad esse connessa;

f) promuove, coordina e svolge attività di ricerca in relazione alla valorizzazione, alla conservazione e alla diffusione del patrimonio storico, scientifico, ambientale, antropologico, artistico, archeologico, documentario e librario, della montagna italiana;

g) promuove e realizza, in collaborazione con gli enti preposti, studi diretti a proteggere, conservare e migliorare il territorio montano, anche attraverso l'aggiornamento e la certificazione della banca dati territoriale, economica, sociale e culturale dei territori montani;

h) realizza e diffonde modelli di valutazione delle ricadute territoriali delle programmazioni strategiche e settoriali a valenza territoriale sia in termini aggregati, sia considerando la distribuzione degli effetti sul territorio;

i) elabora e propone, con cadenza triennale e in collaborazione con tutti i soggetti interessati, un piano d'azione nazionale per lo sviluppo dei territori montani;

j) svolge, su richiesta delle amministrazioni statali e degli enti locali e territoriali, attività di valutazione dei progetti d'investimento promossi da soggetti pubblici e privati, in forma singola o associata, aventi la finalità di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori montani;

k) promuove e certifica i processi dello sviluppo sostenibile e dei singoli piani d'investimento promossi dagli Enti territoriali e locali;

l) svolge attività di assistenza tecnica agli enti locali necessaria alla preparazione di progetti e programmi nazionali e internazionali di sviluppo attraverso azioni formative connesse allo sviluppo e alla promozione della competitività dei territori montani;

m) stipula convenzioni e contratti di collaborazione, di studio e di ricerca con enti pubblici o soggetti privati altamente qualificati;

n) può, per il raggiungimento degli scopi istitutivi, conservare le partecipazioni attualmente esistenti, anche di minoranza, in apposite società, enti, consorzi aventi scopi analoghi o affini ai propri, riferendo annualmente al Ministro per gli affari regionali sulla consistenza e sull'utilità del loro mantenimento nel patrimonio dell'ente.

Art. 3.

Organizzazione

1. L'EIM è dotato di autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile.

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'EIM sono definiti con regolamento, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo, programmazione e controllo e funzioni di gestione.

3. Il rapporto di lavoro del personale dell'ente è disciplinato dal contratto collettivo nazionale concernente il personale degli enti di ricerca.

4. In relazione a particolari esigenze per l'esecuzione di specifici programmi di ricerca e di altre attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, l'ente può ricorrere a personale esterno, anche di cittadinanza straniera, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 2.

Art. 4.

O r g a n i

1. Sono organi dell'EIM:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) il comitato scientifico;

d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente, il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con lo stesso decreto sono definiti, tenuto conto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, i compensi spettanti ai componenti dei medesimi organi.

Art. 5.

Il presidente

1. Il presidente è nominato, su proposta del Ministro delegato, tra esperti delle discipline giuridiche e della realtà socio-economica dei territori montani, in possesso di alta, riconosciuta e documentata professionalità.

2. Il presidente rimane in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio direttivo, stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori;

b) sovrintende all'andamento dell'ente e vigila sul corretto funzionamento delle strutture, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo;

c) definisce gli obiettivi programmatici da inserire nei piani triennali di cui all'art. 10 e nei relativi aggiornamenti annuali e verifica la rispondenza dei risultati conseguiti agli indirizzi impartiti. Presenta annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato ed alla Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una relazione sull'attività svolta;

d) cura i rapporti istituzionali e la comunicazione esterna dell'ente;

e) nomina, su indicazione del consiglio direttivo, il direttore generale e ne determina il trattamento economico commisurato alla specifica qualificazione professionale, tenuto conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato riferite alle specifiche competenze professionali e delle normative vigenti.

Art. 6.

Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto di tre membri, compreso il presidente dell'ente che lo presiede. I componenti del consiglio direttivo, diversi dal presidente dell'ente, sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra soggetti dotati di elevata qualificazione professionale, culturale e manageriale nei settori d'interesse, in possesso di requisiti scientifici e culturali di livello accademico. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni e ciascun componente può essere confermato una sola volta. Qualora un componente sia nominato ad integrazione del consiglio o in sostituzione di altro componente, scade insieme agli altri componenti già in carica.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Alle riunioni può partecipare, senza diritto di voto ma con facoltà di proposta, il direttore generale.

3. Il consiglio direttivo:

a) delibera i piani di programmazione triennale di cui all'art. 10, nonché i relativi aggiornamenti annuali, riguardanti le attività istituzionali dell'ente, sulla base degli indirizzi definiti dal presidente;

b) delibera il bilancio di previsione e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;

c) delibera, su proposta del direttore generale, i regolamenti interni dell'ente;

d) delibera, a maggioranza assoluta, le modifiche allo statuto dell'ente, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

e) esprime parere sulle relazioni periodiche del direttore generale concernenti l'attività scientifica, tecnica e amministrativa dell'ente;

f) esprime la valutazione sull'attività svolta dal direttore generale, anche ai fini dell'eventuale rinnovo del contratto.

Art. 7.

Il comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è composto di tre membri, nominati uno, con funzioni di presidente, dal Ministro per gli affari regionali e due dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta, rispettivamente, del Ministro medesimo e dell'Unione nazionale comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM). I membri del Comitato scientifico sono scelti tra soggetti dotati di elevata qualificazione professionale in possesso di requisiti scientifici e culturali di livello accademico in discipline inerenti la montagna. Ai membri del comitato scientifico è corrisposto un compenso definito tenuto conto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001. Il comitato scientifico resta in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

2. Il comitato scientifico svolge funzioni consultive con particolare riguardo all'attività di programmazione e scientifica dell'EIM.

3. Il comitato scientifico si pronuncia in tutti i casi previsti dallo statuto e su iniziativa del direttore generale. Valuta, al fine di garantirne l'adeguatezza scientifica, tutti gli atti programmatori dell'EIM.

Art. 8.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri di cui uno, con funzioni di presidente.

2. Il presidente è designato dal presidente dell'EIM tra i magistrati della Corte dei conti o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche, ovvero fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia. Gli altri due componenti sono designati dal consiglio direttivo tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

3. I membri del collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione e della loro regolarità e conformità alle norme di leggi e regolamenti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le variazioni ed il conto consuntivo, effettua le verifiche di cassa e compie ogni altro atto inteso ad accertare la regolarità dell'attività dell'ente. A tali fini i componenti del collegio partecipano, ove necessario e senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo.

Art. 9.

Il direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal presidente dell'ente, su indicazione del consiglio direttivo, ed è scelto tra persone di comprovata capacità gestionale e competenza professionale e culturale nei settori di interesse dell'EIM. Il suo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata quadriennale rinnovabile alla scadenza.

2. Il direttore generale:

a) cura l'attuazione dei programmi di cui all'art. 10, nonché di ogni provvedimento o atto adottato dagli organi di indirizzo dell'ente e organizza e promuove le attività scientifiche, tecniche e amministrative dell'ente;

b) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, sulla base degli indirizzi e delle linee guida fornite dal presidente e dal consiglio direttivo;

c) adotta gli atti relativi alla gestione dell'ente;

d) esercita autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e adotta gli atti e i provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

e) conferisce, sentito il presidente, gli incarichi dirigenziali e ogni altro incarico di responsabilità degli uffici e servizi dell'ente;

f) assegna ai dirigenti le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie per ogni intervento e finalità dell'ente e ne sovrintende e coordina l'attività;

g) adotta i provvedimenti inerenti la gestione del personale, in applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di pertinenza;

h) riferisce periodicamente al presidente ed al consiglio direttivo sullo stato dell'attività scientifica, tecnica e amministrativa dell'ente, in relazione agli indirizzi e obiettivi programmati;

i) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo;

l) è «datore di lavoro» ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 s.m.i.

Art. 10.

Programmazione

1. L'EIM, in coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 2, predispone i piani di programmazione triennale dell'attività istituzionale dell'Ente ed il relativo aggiornamento annuale.

2. I piani di programmazione triennale ed il loro aggiornamento sono trasmessi per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorsi sessanta giorni, senza osservazioni, il piano deve intendersi approvato.

Art. 11.

Risorse finanziarie

1. L'EIM provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento utilizzando le seguenti entrate:

a) il contributo statale di cui all'art. 1, comma 1282 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

b) contributi di enti pubblici o privati;

c) proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con istituzioni pubbliche o private, nazionali o internazionali;

d) proventi derivanti da prestazioni a pagamento per conto di soggetti o enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività rientranti nell'ambito dei propri compiti istituzionali o dalla vendita di prodotti editoriali;

e) assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di progetti o accordi di programma;

f) finanziamenti dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

g) donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente sottoscritti.

2. Le modalità di esercizio della gestione finanziaria e contabile sono determinate con il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, adottato dal consiglio direttivo e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 12.

Bilanci e controlli

1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale sull'attività dell'EIM, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'EIM è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 13.

Commissariamento

1. In caso di impossibilità di funzionamento dell'ente o di gravi irregolarità nella gestione, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Il commissario può rimanere in carica per non più di dodici mesi, entro i quali sono ricostituiti gli organi statutari.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. L'EIM si avvale del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato.

08A03667

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2008.

Dichiarazione della stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta, nei giorni 29 e 30 maggio 2008.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n, 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte dei territori della regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta hanno determinato l'esondazione di fiumi e torrenti, nonché l'innesco di fenomeni franosi;

Considerato che i predetti fenomeni hanno provocato morti e dispersi, oltre ad ingenti danni alle infrastrutture ed edifici pubblici e privati;

Considerato, quindi, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi meteorologici mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza nei territori della regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 maggio 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A03921

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Lazio. (Ordinanza n. 3676).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2008, con cui è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia.

Considerata la situazione di estrema criticità determinatasi nel territorio della regione Lazio, con particolare riferimento alle aree urbane del Comune di Roma e alle zone circostanti, a causa della presenza di numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi che si sono stabilmente insediati nelle predette aree;

Considerato che detti insediamenti, a causa della loro estrema precarietà, hanno determinato una situazione di grave allarme sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza per le popolazioni locali;

Ravvisata la necessità di procedere all'adozione di provvedimenti di carattere straordinario e derogatorio finalizzati al rapido superamento dell'emergenza, demandando ad organi all'uopo istituiti la realizzazione dei singoli interventi;

Ravvisata l'esigenza di attivare tutte le iniziative volte a garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone, assicurando mezzi certi di identificazione, anche ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di carattere umanitario e in materia di immigrazione, e strumenti che consentano l'accesso alle prestazioni essenziali di carattere sociale, assistenziale e sanitario, avuto anche riguardo alla tutela dei minori da soggetti o organizzazioni criminali che utilizzano l'incertezza sulla identità o sulla provenienza anagrafica al fine di porre in essere traffici illeciti e gravi forme di sfruttamento;

Visto il «Patto per Roma sicura» sottoscritto in data 18 maggio 2007 dal Prefetto di Roma, dal Presidente della regione Lazio, dal Presidente della provincia ed il Sindaco di Roma;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Acquisita l'intesa della regione Lazio;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il Prefetto di Roma è nominato Commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, citato in premessa, nel territorio della regione Lazio, con particolare riferimento alle aree urbane del Comune di Roma e alle zone circostanti.

2. Il Commissario delegato, nell'ambito territoriale di competenza, se del caso anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico territoriale, igienico-sanitaria, di pianificazione del territorio, di polizia locale, viabilità e circolazione stradale, e salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede all'espletamento delle seguenti iniziative:

a) definizione dei programmi di azione per il superamento dell'emergenza;

b) monitoraggio dei campi autorizzati in cui sono presenti comunità nomadi ed individuazione degli insediamenti abusivi;

c) identificazione e censimento delle persone, anche minori di età, e dei nuclei familiari presenti nei luoghi di cui al punto *b)*, attraverso rilievi segnaletici;

d) adozione delle necessarie misure, avvalendosi delle forze di Polizia, nei confronti delle persone di cui al punto *c)* che risultino o possano essere destinatarie di provvedimenti amministrativi o giudiziari di allontanamento o di espulsione;

e) programmazione, qualora quelli esistenti non riescano a soddisfare le esigenze abitative, della individuazione di altri siti idonei per la realizzazione di campi autorizzati;

f) adozione di misure finalizzate allo sgombero ed al ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abusivi;

g) realizzazione dei primi interventi idonei a ripristinare i livelli minimi delle prestazioni sociali e sanitarie;

h) interventi finalizzati a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone trasferite nei campi autorizzati, con particolare riferimento a misure di sostegno ed a progetti integrati per i minori, nonché ad azioni volte a contrastare i fenomeni del commercio abusivo, dell'accattonaggio e della prostituzione;

i) monitoraggio e promozione delle iniziative poste in essere nei campi autorizzati per favorire la scolarizzazione e l'avviamento professionale e il coinvolgimento nelle attività di realizzazione o di recupero di abitazioni;

l) adozione di ogni misura utile e necessaria per il superamento dell'emergenza.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

4. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 42/2004, la procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre quarantacinque giorni dalla indizione della conferenza dei servizi. A tal fine, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e della citata legge n. 42/2004 sono ridotti della metà.

5. Il Commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, realizzati sulla base della presente ordinanza, ai Comuni od agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi.

Art. 2.

1. Per la migliore efficacia delle azioni di propria competenza, il Commissario delegato può attivare le necessarie forme di collaborazione con la Regione, altri soggetti pubblici e, per i profili umanitari e assistenziali, con la Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi e alle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine i prefetti delle altre provincie territorialmente coinvolte dall'emergenza in rassegna, i questori e le altre autorità competenti assicurano piena collaborazione per l'attuazione dei provvedimenti del Commissario delegato.

3. Per le esigenze derivanti dall'esecuzione delle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale di unità di personale civile e militare dipendente da Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici territoriali e non territoriali, che sarà messo a disposizione, con oneri a proprio carico, da parte degli uffici di appartenenza entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
- regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 4;

- regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 7;

- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettere *b)* e *c)*, commi 2, 3, 4;

- legge 7 agosto 1990, n. 241 articoli 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 12, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinquies*, e successive modificazioni ed integrazioni;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 15 commi 2, 3, 8 (limitatamente ai termini ivi previsti che sono ridotti alla metà); art. 19; art. 22-*bis*; articoli 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 50;

- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 98 comma 2, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, commi 4 e 5, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 151 e 153, e successive modifiche ed integrazioni;

- regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni;

- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 11, 12, commi 3, lettera *b)*, e 5, 13, 45, comma 6, 159, 195, 200, 215 e successive modifiche ed integrazioni;

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articolo 101, 105, 106 e 107 - Titolo I - Sezione II - Parte III; articoli 118, 120, 121, 124, 125 e 126 - Titolo IV - Sezione II - Parte III; articoli 199, 208, 210 e 211 - Titolo I - Parte IV; articoli 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 - Titolo V- Parte IV;

- decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

- legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni;

- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Per l'avvio dei primi interventi di cui alla presente ordinanza, è assegnato al Commissario delegato un primo stanziamento di euro 1.000.000,00, da trasferire su apposita contabilità speciale all'uopo istituita ed al medesimo intestata.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000,00 si provvede a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Con successive ordinanze di protezione civile verranno quantificate, all'esito delle attività preliminari poste in essere dal Commissario delegato e delle progettualità individuate come necessarie, le ulteriori risorse finanziarie da destinare all'attuazione del presente provvedimento e disposti i relativi stanziamenti.

Art. 5.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A03913

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Lombardia. (Ordinanza n. 3677).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2008, con cui è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia;

Considerata la situazione di estrema criticità determinatasi nel territorio della regione Lombardia, a causa della presenza di numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi che si sono stabilmente insediati nelle aree urbane;

Considerato che detti insediamenti, a causa della loro estrema precarietà, hanno determinato una situazione di grave allarme sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza per le popolazioni locali;

Ravvisata la necessità di procedere all'adozione di provvedimenti di carattere straordinario e derogatorio finalizzati al rapido superamento dell'emergenza, demandando ad organi all'uopo istituiti la realizzazione dei singoli interventi;

Ravvisata l'esigenza di attivare tutte le iniziative volte a garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone, assicurando mezzi certi di identificazione, anche ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di carattere umanitario e in materia di immigrazione, e strumenti che consentano l'accesso alle prestazioni essenziali di carattere sociale, assistenziale e sanitario, avuto anche riguardo alla tutela dei minori da soggetti o organizzazioni criminali che utiliz-

zano l'incertezza sulla identità o sulla provenienza anagrafica al fine di porre in essere traffici illeciti e gravi forme di sfruttamento;

Visto il «Patto per Milano sicura», sottoscritto in data 18 maggio 2007 dal Prefetto di Milano ed il Sindaco di Milano;

Visto il «Protocollo d'intesa per la realizzazione del piano strategico emergenza rom nella città di Milano» siglato il 21 settembre 2006 dal prefetto di Milano, dal Presidente della regione Lombardia, dal Presidente della Provincia ed il Sindaco di Milano;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1 Il Prefetto di Milano è nominato Commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, citato in premessa, nel territorio della regione Lombardia.

2. Il Commissario delegato, nell'ambito territoriale di competenza, se del caso anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico territoriale, igienico-sanitaria, di pianificazione del territorio, di polizia locale, viabilità e circolazione stradale, e salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede all'espletamento delle seguenti iniziative:

a) definizione dei programmi di azione per il superamento dell'emergenza;

b) monitoraggio dei campi autorizzati in cui sono presenti comunità nomadi ed individuazione degli insediamenti abusivi;

c) identificazione e censimento delle persone, anche minori di età, e dei nuclei familiari presenti nei luoghi di cui al punto *b)*, attraverso rilievi segnaletici;

d) adozione delle necessarie misure, avvalendosi delle forze di Polizia, nei confronti delle persone di cui al punto *c)* che risultino o possano essere destinatarie di provvedimenti amministrativi o giudiziari di allontanamento o di espulsione;

e) programmazione, qualora quelli esistenti non riescano a soddisfare le esigenze abitative, della individuazione di altri siti idonei per la realizzazione di campi autorizzati;

f) adozione di misure finalizzate allo sgombero ed al ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abusivi;

g) realizzazione dei primi interventi idonei a ripristinare i livelli minimi delle prestazioni sociali e sanitarie;

h) interventi finalizzati a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone trasferite nei campi autorizzati, con particolare riferimento a misure di sostegno ed a progetti integrati per i minori, nonché ad azioni volte a contrastare i fenomeni del commercio abusivo, dell'accattonaggio e della prostituzione;

i) monitoraggio e promozione delle iniziative poste in essere nei campi autorizzati per favorire la scolarizzazione e l'avviamento professionale e il coinvolgimento nelle attività di realizzazione o di recupero di abitazioni;

l) adozione di ogni misura utile e necessaria per il superamento dell'emergenza.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

4. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 42/2004, la procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre quarantacinque giorni dalla indizione della conferenza dei servizi. A tal fine, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e della citata legge n. 42/2004 sono ridotti della metà.

5. Il Commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, realizzati sulla base della presente ordinanza, ai Comuni od agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi.

Art. 2.

1. Per la migliore efficacia delle azioni di propria competenza, il Commissario delegato può attivare le necessarie forme di collaborazione con la Regione, altri soggetti pubblici e, per i profili umanitari e assistenziali, con la Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi e alle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine i prefetti delle altre provincie territorialmente coinvolte dall'emergenza in rassegna, i questori e le altre autorità competenti assicurano piena collaborazione per l'attuazione dei provvedimenti del Commissario delegato.

3. Per le esigenze derivanti dall'esecuzione delle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale di unità di personale civile e militare dipendente da Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici territoriali e non territoriali, che sarà messo a disposizione, con oneri a proprio carico, da parte degli uffici di appartenenza entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

- regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 4;

- regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 7;

- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettere *b)* e *c)*, commi 2, 3, 4;

- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 12, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinquies*, e successive modificazioni ed integrazioni;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 15 commi 2, 3, 8 (limitatamente ai termini ivi previsti che sono ridotti alla metà); art. 19; art. 22-*bis*; articoli 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 50;

- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 98 comma 2, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, commi 4 e 5, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 151 e 153, e successive modifiche ed integrazioni;

- regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni;

- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 11, 12, commi 3, lettera *b)*, e 5, 13, 45, comma 6, 159, 195, 200, 215, e successive modifiche ed integrazioni;

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articolo 101, 105, 106 e 107 - Titolo I - Sezione II - Parte III; articoli 118, 120, 121, 124, 125 e 126 Titolo IV - Sezione II - Parte III; articoli 199, 208, 210 e 211 Titolo I - Parte IV; articoli 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 - Titolo V - Parte IV;

- decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

- legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni;

- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Per l'avvio dei primi interventi di cui alla presente ordinanza, è assegnato al Commissario delegato un primo stanziamento di euro 1.000.000,00, da trasferire su apposita contabilità speciale all'uopo istituita ed al medesimo intestata.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000,00 si provvede a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Con successive ordinanze di protezione civile verranno quantificate, all'esito delle attività preliminari poste in essere dal Commissario delegato e delle progettualità individuate come necessarie, le ulteriori risorse finanziarie da destinare all'attuazione del presente provvedimento e disposti i relativi stanziamenti.

Art. 5.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A03914

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 3678).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2008, con cui è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia;

Considerata la situazione di estrema criticità determinatasi nel territorio della regione Campania, a causa della presenza di numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi che si sono stabilmente insediati nelle aree urbane;

Considerato che detti insediamenti, a causa della loro estrema precarietà, hanno determinato una situazione di grave allarme sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza per le popolazioni locali;

Ravvisata la necessità di procedere all'adozione di provvedimenti di carattere straordinario e derogatorio finalizzati al rapido superamento dell'emergenza, demandando ad organi all'uopo istituiti la realizzazione dei singoli interventi;

Ravvisata l'esigenza di attivare tutte le iniziative volte a garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone, assicurando mezzi certi di identificazione, anche ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di carattere umanitario e in materia di immigrazione, e strumenti che consentano l'accesso alle prestazioni essenziali di carattere sociale, assistenziale e sanitario, avuto anche riguardo alla tutela dei minori da soggetti o organizzazioni criminali che utilizzano l'incertezza sulla identità o sulla provenienza anagrafica al fine di porre in essere traffici illeciti e gravi forme di sfruttamento;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Napoli è nominato commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, citato in premessa, nel territorio della regione Campania.

2. Il commissario delegato, nell'ambito territoriale di competenza, se del caso anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico territoriale, igienico-sanitaria, di pianificazione del territorio, di polizia locale, viabilità e circolazione stradale, e salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede all'espletamento delle seguenti iniziative:

a) definizione dei programmi di azione per il superamento dell'emergenza;

b) monitoraggio dei campi autorizzati in cui sono presenti comunità nomadi ed individuazione degli insediamenti abusivi;

c) identificazione e censimento delle persone, anche minori di età, e dei nuclei familiari presenti nei luoghi di cui al punto *b)*, attraverso rilievi segnaletici;

d) adozione delle necessarie misure, avvalendosi delle Forze di Polizia, nei confronti delle persone di cui al punto *c)* che risultino o possano essere destinatarie di provvedimenti amministrativi o giudiziari di allontanamento o di espulsione;

e) programmazione, qualora quelli esistenti non riescano a soddisfare le esigenze abitative, della individuazione di altri siti idonei per la realizzazione di campi autorizzati;

f) adozione di misure finalizzate allo sgombero ed al ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abusivi;

g) realizzazione dei primi interventi idonei a ripristinare i livelli minimi delle prestazioni sociali e sanitarie;

h) interventi finalizzati a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone trasferite nei campi autorizzati, con particolare riferimento a misure di sostegno ed a progetti integrati per i minori, nonché ad azioni volte a contrastare i fenomeni del commercio abusivo, dell'accattonaggio e della prostituzione;

i) monitoraggio e promozione delle iniziative poste in essere nei campi autorizzati per favorire la scolarizzazione e l'avviamento professionale e il coinvolgimento nelle attività di realizzazione o di recupero di abitazioni;

l) adozione di ogni misura utile e necessaria per il superamento dell'emergenza.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

4. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 42/2004, la procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre quarantacinque giorni dalla indizione della conferenza dei servizi. A tal fine, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e della citata legge n. 42/2004 sono ridotti della metà.

5. Il commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, realizzati sulla base della presente ordinanza, ai comuni od agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi.

Art. 2.

1. Per la migliore efficacia delle azioni di propria competenza, il commissario delegato può attivare le necessarie forme di collaborazione con la regione, altri soggetti pubblici e, per i profili umanitari e assistenziali, con la Croce rossa italiana.

2. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi e alle iniziative di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine i prefetti delle altre provincie territorialmente coinvolte dall'emergenza in rassegna, i questori e le altre autorità competenti assicurano piena collaborazione per l'attuazione dei provvedimenti del commissario delegato.

3. Per le esigenze derivanti dall'esecuzione delle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il commissario delegato si avvale di unità di personale civile e militare dipendente da Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici territoriali e non territoriali, che sarà messo a disposizione, con oneri a proprio carico, da parte degli uffici di appartenenza entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 4;

regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 7;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettere *b)* e *c)*, commi 2, 3, 4;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 12, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 4-*quater* e 14-*quinquies* e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 15 commi 2, 3, 8 (limitatamente ai termini ivi previsti che sono ridotti alla metà); art. 19; art. 22-*bis*; articoli 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 50;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 98, comma 2, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 21, commi 4 e 5, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 151 e 153 e successive modifiche ed integrazioni;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 11, 12, commi 3, lettera *b)*, e 5, 13, 45, comma 6, 159, 195, 200, 215 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 101, 105, 106 e 107 titolo, I sezione II parte III; articoli 118, 120, 121, 124, 125 e 126 titolo IV, sezione II, parte III; articoli 199, 208, 210 e 211 titolo I, parte IV; articoli 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 titolo V, parte IV;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Per l'avvio dei primi interventi di cui alla presente ordinanza, è assegnato al commissario delegato un primo stanziamento di € 1.000.000,00, da trasferire su apposita contabilità speciale all'uopo istituita ed al medesimo intestata.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad € 1.000.000,00 si provvede a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Con successive ordinanze di protezione civile verranno quantificate, all'esito delle attività preliminari poste in essere dal commissario delegato e delle progettualità individuate come necessarie, le ulteriori risorse finanziarie da destinare all'attuazione del presente provvedimento e disposti i relativi stanziamenti.

Art. 5.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A03915

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 maggio 2008.

Modificazioni al decreto 16 aprile 2008, recante: «Riconoscimento, al sig. Renda Michele, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 16 aprile 2008 con il quale si riconosceva il titolo di «Abogado» conseguito in Spagna dal sig. Rende Michele, cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto: nella parte relativa all'art. 2 che il riconoscimento è subordinato al superamento di «una prova attitudinale scritta e orale» invece di «una prova attitudinale solo orale»;

Vista l'istanza di correzione inviata dal sig. Renda Michele pervenuta in data 28 aprile 2008;

Decreta:

Il decreto datato 16 aprile 2008, con il quale si riconosceva il titolo di «Abogado», conseguito in Spagna da Rende Michele, nato a Erice il 30 aprile 1978, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, è modificato come segue: la frase «una prova attitudinale scritta e orale» è sostituita dalla frase «una prova attitudinale solo orale».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 16 aprile 2008.

Roma, 7 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A03780

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 2008.

Articolazione in collegi, secondo quanto stabilito nella tabella *A*, delle sezioni della Commissione tributaria centrale di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL VICE MINISTRO

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione, in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 19 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la Commissione tributaria centrale;

Visto il successivo comma 352, il quale ha disposto che i processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, ad eccezione di quelli per i quali è già stato depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

Considerato che il comma 353 dello stesso art. 1 della legge n. 244 del 2007, prevede, tra l'altro, l'emanazione di uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, per stabilire le altre modalità per l'attuazione dei commi 351 e 352;

Considerato che la normativa in premessa non sancisce la cessazione dell'attività della Commissione tributaria centrale, ma ne realizza soltanto una sua diversa dislocazione, e che quindi non determina l'applicazione dell'art. 44 del decreto legislativo n. 545 del 1992;

Considerato che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con delibera in data 11 marzo 2008, ha formulato indicazioni in merito ai criteri da seguire per il funzionamento delle suddette sezioni;

Ritenuto, in conformità con la delibera del Consiglio di presidenza di giustizia tributaria sopra citata, che le sezioni della Commissione tributaria centrale di cui all'art. 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, debbano essere articolate in collegi e che debba essere stabilita la dotazione organica delle predette sezioni;

Ritenuto, in conformità con la delibera del Consiglio di presidenza di giustizia tributaria sopra citata, che il numero dei collegi debba essere determinato tenendo conto del numero dei ricorsi pendenti e della circoscrizione territoriale in cui aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata e che debba essere previsto un collegio ogni 2.000 ricorsi e che il predetto numero dei collegi debba essere incrementato di una unità per ogni frazione superiore a 1.000 ricorsi.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sezioni della Commissione tributaria centrale di cui all'art. 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono articolate in collegi, secondo quanto stabilito nella tabella A allegata al presente decreto. La tabella A reca anche la dotazione organica delle predette sezioni.

2. Le sezioni della Commissione tributaria centrale di cui all'art. 1, comma 351, della citata legge n. 244 del 2007, sono presiedute dal Presidente di sezione della Commissione tributaria centrale con maggiore anzianità nella qualifica o, in mancanza, dal componente della Commissione tributaria centrale con maggiore anzianità nella qualifica che abbiano presentato domanda di assegnazione alla sezione. Nel caso in cui non siano state presentate domande di assegnazione da parte di Presidenti di sezione o di componenti della Commissione tributaria centrale, le sezioni di cui al comma 1 sono presiedute, nell'ordine, dal Presidente di sezione, dal Vice Presidente di sezione o dal componente con maggiore anzianità nella qualifica della Commissione tributaria regionale o della Commissione di secondo grado di Trento e Bolzano, applicati alla sezione. La sezione avente sede a Roma è presieduta dal Presidente della Commissione tributaria centrale.

3. I presidenti delle sezioni della Commissione tributaria centrale di cui all'art. 1, comma 351, della citata legge n. 244 del 2007, individuati ai sensi del comma 2, presiedono anche uno dei collegi di cui al comma 1. I presidenti degli altri collegi di cui al comma 1 sono individuati dal presidente della rispettiva sezione sulla base dei criteri indicati nel comma 2.

4. La composizione dei collegi di cui al comma 1 è stabilita con provvedimento del presidente della sezione, sulla base delle domande di assegnazione o di applicazione di cui al predetto comma 351 ovvero sulla base delle applicazioni disposte d'ufficio ai sensi del medesimo comma.

5. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 per quanto concerne l'attività dei collegi giudicanti.

Art. 2.

1. Nel caso in cui i presidenti di sezione e i componenti della Commissione tributaria centrale abbiano presentato domande di assegnazione a più di una sezione di cui all'art. 1, comma 1, prevale la prima indicazione.

Art. 3.

1. Entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto il Presidente della Commissione tributaria centrale comunica l'esito dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 2, al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ed ai soggetti, individuati in base ai predetti criteri, che presiederanno le sezioni di cui all'art. 1, comma 351, della citata legge n. 244 del 2007.

Art. 4.

1. Con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono individuate le modalità per l'assegnazione ad altra sezione dei soggetti aventi la qualifica di presidente o di componente della Commissione tributaria centrale facenti parte di sezioni della Commissione tributaria centrale di cui all'art. 1, comma 351, della citata legge n. 244 del 2007 che abbiano esaurito la propria attività.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 20 marzo 2008

Il Vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2008,
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 395

TABELLA *A*

Regioni	Numero dei collegi	Organico
Abruzzo	2	12
Basilicata	2	12
Calabria	2	12
Campania	19	114
Emilia-Romagna	11	66
Friuli-Venezia Giulia	1	6
Lazio	31	186
Liguria	7	42
Lombardia	21	126
Marche	3	18
Molise	4	24
Piemonte	8	48
Puglia	4	24
Sardegna	1	6
Sicilia	8	48
Toscana	13	78
Umbria	3	18
Valle D'Aosta	1	6
Veneto	9	54
Bolzano	1	6
Trento	1	6

08A03671

DECRETO 31 marzo 2008.

Rideterminazione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 17/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio e n. 1257/99 del Consiglio, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA);

Vista la delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999 che prevede, relativamente ai programmi operativi regionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 nella misura del 70 per cento della quota nazionale pubblica, rimanendo a carico delle regioni e/o degli enti locali la rimanente quota del 30 per cento;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6815 del 20 dicembre 2007, che modifica la decisione C(2000) 2359 della Commissione recante approvazione del programma operativo «Sardegna» per gli interventi strutturali comunitari a titolo dell'obiettivo 1 in Italia, dalla quale risulta che il cofinanziamento statale a fronte FEOGA è pari a 269.686.170,00 euro;

Visti i propri decreti 28 novembre 2000 relativo all'acconto del 7%, 3 agosto 2001 relativo all'annualità 2000, 9 novembre 2001 relativo all'annualità 2001, 27 dicembre 2001 relativo all'annualità 2002, 11 aprile 2003 (n. 5/2003) relativo all'annualità 2003, 1° aprile 2005 (n. 13/2005) relativo alle annualità 2004 e 2005 e 16 marzo 2007 (n. 8/2007) relativo all'annualità 2006, dai quali risulta che le risorse assegnate per il cofinanziamento, a fronte FEOGA, del POR Sardegna, a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ammontano a 293.003.200,00 euro e che, pertanto, occorre disimpegnare una quota pari a 23.317.030,00 euro rideterminando l'assegnazione per l'annualità 2006;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 31 marzo 2008 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Per il POR Sardegna 2000-2006, di cui in premessa, è disimpegnata una quota di risorse a fronte FEOGA, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, pari a 23.317.030,00 euro.

2. L'assegnazione a fronte FEOGA, a carico del predetto Fondo di rotazione, relativa all'annualità 2006, già fissata in euro 24.502.519,00 dal citato decreto direttoriale 16 marzo 2007, è pertanto, rideterminata in euro 1.185.489,00.

3. Il cofinanziamento statale complessivo a fronte FEOGA del suddetto Programma, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari, quindi, a 269.686.170,00 euro.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

L'ispettore generale capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 219

08A03779

DECRETO 22 maggio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 aprile 2008 e scadenza 30 aprile 2010, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammon-

tare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 maggio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 59.984 milioni di euro, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 21 aprile 2008, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 aprile 2008 e scadenza 30 aprile 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 aprile 2008 e scadenza 30 aprile 2010, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 21 aprile 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 21 aprile 2008.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 21 aprile 2008, entro le ore 11 del giorno 27 maggio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 21 aprile 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 21 aprile 2008, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 maggio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 maggio 2008, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 maggio 2008.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2010, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9.) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 21 aprile 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A03733

DECRETO 26 maggio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 maggio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 59.253 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 2008, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza l° agosto 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 23 aprile 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 aprile 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 aprile 2008, entro le ore 11 del giorno 29 maggio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 23 aprile 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 23 aprile 2008, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 maggio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 giugno 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventidue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 giugno 2008.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 aprile 2008, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A03891

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 maggio 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Rodibait».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 7 ottobre 1994 e successiva integrazione del 6 aprile 2007 dall'impresa «Sipcam S.p.a.», con sede legale in via Carroccio, 8 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Afilene WG» ora ridenominato «Rodibait»;

Visti gli atti ai quali risulta il passaggio di proprietà dall'impresa «Sipcam S.p.a.» all'impresa «Ital Agro S.r.l.» del prodotto Rodibait;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 18 dicembre 2007 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: bromadiolone;

Vista la nota dell'ufficio in data 21 dicembre 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 18 aprile 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

«Sipcam S.p.a.» - Salerano sul Lambro (Lodi);

«Pro.Phy.M. Sarl - Z.I. Les Attignours» - La Chambre (Francia);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa «Ital Agro S.r.l.», con sede legale in corso V. Emanuele II, 94 - Torino, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato RODIBAIT con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 5-10-25-50-100-200-250-500-750 e kg 1-2-3-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa «Sipcam S.p.a.» - Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 15 gennaio 2001, nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa «Pro.Phy.M. Sarl - Z.I. Les Attignours» - La Chambre (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14056.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 5 maggio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

RODIBAIT

Esca pronta all'impiego per la lotta contro le arvicole, le nutrie, i topi campagnoli in genere e le talpe che infestano i terreni agricoli e i tappeti erbosi

Composizione:
- Bromadiolone puro .... g. 0,008
- Coformulanti: quanto basta a ...... g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

ITAL-AGRO S.r.l. – C.so Vittorio Emanuele II, 94 - Torino
Tel 011 789070

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia)

Taglie: g 5-10-25-50-100-200-250-500-750; Kg 1-2-3-5-10-20

Partita n.:

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Avvelenamento grave per ingestione, inibizione della vitamina K, emorragie cutanee e mucose. La sintomatologia a carico di altri sistemi ed apparati è prevalentemente emorragica.
Terapia: In caso di ingestione di grosse quantità provocare il vomito, lavanda gastrica, monitorare attività protrombinica, se diminuzione somministrare vitamina K.
Controindicazioni: anticoagulanti.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleno.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega sui seguenti target:

Arvicole, nutrie e topi campagnoli in genere

Tra gli animali dannosi per le derrate alimentari e per le produzioni agricole in pieno campo, i roditori (topi, ratti, ghiri, nutrie etc.) occupano sicuramente un posto di primo piano. Le arvicole, le nutrie e i topi campagnoli si distinguono per i gravi danni che arrecano alle piante da frutto (soprattutto melo e agrumi), ai cereali, alle orticole, alle floricole ed alle ornamentali.
Le arvicole e le nutrie vivono prevalentemente nel suolo, dove scavano una fitta rete di gallerie con numerosi fori di uscita. Si nutrono soprattutto di radici, tuberi, bulbi e rizomi di piante erbacee ed arboree.
Il prodotto è un'esca pronta all'uso, molto appetito dai roditori e non da altri mammiferi ed uccelli.
Versare nei fori d'apertura delle tane attive 15-30 g di prodotto. Richiuderli con terra. Monitorare ed eventualmente ritrattare alla stessa maniera. Effettuare un controllo periodico al fine di verificare eventuali ripopolazioni. L'efficacia del prodotto si noterà qualche giorno dalla deposizione dell'esca.

Talpe

Il prodotto si impiega per la lotta contro ogni specie di talpa (Talpa europaea, Talpa coeca) presente nei terreni agricoli e nei tappeti erbosi di prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi.
Le esche vanno posizionate correttamente all'interno delle gallerie, è pertanto necessario praticare dei fori in prossimità di ogni cumulo di terra con un punteruolo di legno. Poi inserire nei buchi delle gallerie intercettate, 10 g di prodotto per foro. Terminata l'operazione, eliminare tutti i cumuli di terra con un rastrello. Ripetere il trattamento dopo circa una settimana e comunque non appena si noti la presenza di nuove colonizzazioni.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici e il bestiame.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

08A03655

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 maggio 2008.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione in rappresentanza della C.G.I.L., di Bergamo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto n. 60/1972 con il quale è stata istituita la Commissione di cui all'art 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, di cui all'art. 8 della stessa legge;

Vista la nota del 24 aprile 2008 della F.L.A.I./C.G.I.L. di Bergamo con la quale sono stati designati come componenti effettivo e supplente rispettivamente la sig.ra Capoferri Anita in sostituzione del sig. Locatelli Pietro e il sig. Nozza Bielli Enrico in sostituzione del sig. Limonta Vincenzo;

Ritenuto di dover procedere alla suddette sostituzioni;

Decreta:

La sig.ra Capoferri Anita e il sig. Nozza Bielli Enrico, domiciliati c/o la F.L.A.I.- C.G.I.L., via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo, sono nominati rispettivamente componente effettivo e supplente della commissione di cui al presente decreto in rappresentanza della C.G.I.L. di Bergamo, in sostituzione dei signori Locatelli Pietro e Limonta Vincenzo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro.

Bergamo, 12 maggio 2008

Il direttore provinciale: SIMONELLI

08A03657

DECRETO 12 maggio 2008.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione, in rappresentanza dell'Unione provinciale agricoltori di Bergamo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto n. 60/1972 con il quale è stata istituita la commissione di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, di cui all'art. 8 della stessa legge;

Vista la nota del 24 aprile 2008 dell'Unione provinciale agricoltori di Bergamo con la quale è stata designata come componente effettivo la sig.ra Perico Federica in sostituzione del geom. Rea Giorgio;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Perico Federica, residente a Torre Bordone (Bergamo) in via Roma n. 16, è nominata componente effettivo della commissione di cui al presente decreto in rappresentanza dell'Unione provinciale agricoltori di Bergamo, in sostituzione del geom. Rea Giorgio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro.

Bergamo, 12 maggio 2008

Il direttore provinciale: SIMONELLI

08A03658

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 maggio 2008.

Rinnovo della designazione di «Firenze Tecnologia Azienda Speciale della C.C.I.A.A.», quale organismo notificato per la predisposizione di relazioni concernenti la sicurezza del materiale elettrico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL MINISTERO
DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la direttiva 2006/95/CE che abroga la direttiva 73/23/CEE;

Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministero delle attività produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 18 gennaio 2008, con la quale Firenze Tecnologia Azienda Speciale della C.C.I.A.A. con sede in via dei Mercanti, 1 - 50122 Firenze, ha richiesto il rinnovo quale organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 e rendere pareri alla Commissione europea come previsto dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626;

Decreta:

Art. 1.

1. La designazione a Firenze Tecnologia Azienda Speciale della C.C.I.A.A. con sede in via dei Mercanti, 1 - 50122 Firenze, ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, quale organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformità alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791 è rinnovata per ulteriori cinque anni.

2. Il suddetto organismo è designato altresì, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva 73/23/CEE.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento della designazione di cui al precedente articolo, sono a carico di Firenze Tecnologia Azienda Speciale della C.C.I.A.A e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, così come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626.

2. Firenze Tecnologia Azienda Speciale della C.C.I.A.A è tenuta ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica, ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle relazioni formulate e dei pareri espressi ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro il periodo di validità della presente designazione il Ministero delle attività produttive o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente designazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2008

Il direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica
MANCURTI

Il direttore generale tutela delle condizioni di lavoro
MENZIANI

08A03670

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 2 maggio 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Susanne Lenz, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia delle professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la Circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Susanne Lenz, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione, la conoscenza della lingua italiana (art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 206/2007), nonché l'esperienza professionale acquisita;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine (art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, nonché della formazione professionale richiesta, oltre al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 4 marzo 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione composto da:

diploma di laurea - Magistra der Philosophie, Studienzweig:

1) Italienisch (Lehramt an Hoheren Schulen);

2) Geschichte und Sozialkunde (Lehramat an Hoheren Schulen) conseguito il 15 marzo 1990 presso l'Università per le scienze della formazione di Klagenfurt;

diploma dell'esame di pedagogia nell'ambito dell'addestramento pedagogico per aspiranti a una cattedra, rilasciato il 23 maggio 1989 dall'Università per le scienze della formazione di Klagenfurt;

attestato ai sensi del § 24 della legge sulla pratica di insegnamento (Tirocinio didattico presso la Bundesakademie und-handelsschule di Volkermart (dal 5 settembre 1990 al 4 settembre 1991): prima materia: italiano; seconda materia: storia e sociologia;

un esame di geografia superato presso l'Università degli studi di Verona,

posseduto dalla cittadina austriaca Susanne Lenz, nata a Kleblach (Austria) il 4 aprile 1965, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

43/A «Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media»;

50/A «Materie letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di II grado».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A03660

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 marzo 2008.

Fondo sanitario nazionale 2006 - Finanziamento per borse di studio in medicina generale - terza annualità, triennio 2004-2006 e prima annualità 2006-2009. (Deliberazione n. 49/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 8 aprile 1988, n. 109, art. 5, che stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 86/457 del 15 settembre 1986, successivamente incorporata dalla direttiva 93/16/CEE del 5 aprile 1993, poi modificata dalla direttiva n. 2001/19/CE del 14 maggio 2001, modificata dalla direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, fatti salvi gli atti adottati sulla base di detta direttiva;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino e la disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli oneri connessi ai corsi di formazione dei medici in medicina generale;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle Regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 39, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1977, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la deliberazione dell'assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, in favore delle regioni;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE sopra citata, che reca in particolare all'art. 9, modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, relativo alla professione di medico;

Vista la propria delibera del 17 novembre 2006 n. 140, che accantona la somma di 372.390.000,00 euro per il finanziamento degli interventi a destinazione vincolata, parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2006, di cui 38.735.000,00 euro riservati per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale;

Tenuto conto di quanto stabilito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 luglio 1995 sui recuperi dei finanziamenti, assegnati alle regioni, per le borse di studio e non utilizzati a causa del ritiro dai corsi da parte dei tirocinanti;

Tenuto conto che la somma complessiva da recuperare, sulla base di rendicontazioni fornite dalle regioni stesse, per i corsi chiusi fino al triennio 2001-2003 ammonta a euro 30.528.853,00;

Tenuto conto che sul finanziamento disponibile per l'anno 2006, pari a 38.735.000,00 euro per le borse di studio in medicina generale deve essere recuperata la somma di 19.818.766,00 euro;

Tenuto conto che la somma residua da recuperare con successiva proposta ammonta a 10.710.087,00 euro e che ancora deve essere rendicontata dalle regioni la situazione relativa al triennio 2004-2006;

Vista la proposta del Ministro della salute del 10 marzo 2008, trasmessa con nota prot. n. DGPROG 0006937-P del 21 marzo 2008, relativa al finanziamento delle borse di studio in medicina generale, per la terza annualità del triennio 2004-2006 e prima annualità 2006-2009, attraverso il rimborso alle Regioni delle spese sostenute per l'organizzazione dei corsi e il pagamento delle borse di studio ai tirocinanti;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 dicembre 2007;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2006, è assegnata alle regioni la somma complessiva di 18.916.234,00 euro per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale, terza annualità, triennio 2004-2006 e prima annualità 2006-2009, come risulta dalla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 27 marzo 2008

Il Presidente
PRODI

Il segretario del CIPE
MARCUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2008, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 34

ALLEGATO

RIPARTIZIONE QUOTA FSN 2006 PER FINANZIAMENTO CORSO DI FORMAZIONE MEDICINA GENERALE 3^ ANNUALITA' TRIENNIO 2004 - 2006 E 1° ANNUALITA' TRIENNIO 2006 - 2009

(importi in euro)

	N° Tirocinanti da Bando			Assegnazioni senza recuperi su Borse			Recuperi su Borse		Assegnazioni con recuperi su borse			
REGIONI	3° anno triennio 2004 - 2006	1° anno triennio 2006 - 2009	TOTALE	per borse	per spese di organizzazione	TOTALE	totale recuperi da effettuare (*)	assegnaz. per borse al netto dei recuperi (+) e residuo da recuperare (-)	per spese di organizzazione	per borse	TOTALE	residui da recuperare con successiva proposta
	1	2	a = 1+2	b	c	d	e	f = b - e	g = c	h = f (se f>0)	i = g + h	l = f (se f<0)
PIEMONTE	60	34	94	1.183.366,00	607.627,00	1.790.993,00	-343.640,00	839.726,00	607.627,00	839.726,00	1.447.353,00	0,00
LOMBARDIA	150	100	250	3.147.250,00	1.616.031,00	4.763.281,00	-1.703.821,00	1.443.429,00	1.616.031,00	1.443.429,00	3.059.460,00	0,00
VENETO	80	40	120	1.510.680,00	775.695,00	2.286.375,00	-3.008.892,00	-1.498.212,00	775.695,00	0,00	775.695,00	-1.498.212,00
LIGURIA	80	25	105	1.321.845,00	678.733,00	2.000.578,00	-2.841.840,00	-1.519.995,00	678.733,00	0,00	678.733,00	-1.519.995,00
EMILIA ROMAGNA	120	60	180	2.266.020,00	1.163.542,00	3.429.562,00	-1.919.896,00	346.124,00	1.163.542,00	346.124,00	1.509.666,00	0,00
TOSCANA	130	68	198	2.492.622,00	1.279.896,00	3.772.518,00	-3.861.913,00	-1.369.291,00	1.279.896,00	0,00	1.279.896,00	-1.369.291,00
UMBRIA	80	22	102	1.284.078,00	659.341,00	1.943.419,00	-2.915.587,00	-1.631.509,00	659.341,00	0,00	659.341,00	-1.631.509,00
MARCHE	50	25	75	944.175,00	484.809,00	1.428.984,00	-2.061.365,00	-1.117.190,00	484.809,00	0,00	484.809,00	-1.117.190,00
LAZIO	160	85	245	3.084.305,00	1.583.710,00	4.668.015,00	-3.954.583,00	-870.278,00	1.583.710,00	0,00	1.583.710,00	-870.278,00
ABRUZZO	25	20	45	566.505,00	290.886,00	857.391,00	-163.576,00	402.929,00	290.886,00	402.929,00	693.815,00	0,00
MOLISE		20	20	251.780,00	129.282,00	381.062,00	-847.713,00	-595.933,00	129.282,00	0,00	129.282,00	-595.933,00
CAMPANIA		120	120	1.510.680,00	775.695,00	2.286.375,00	-1.183.657,00	327.023,00	775.695,00	327.023,00	1.102.718,00	0,00
PUGLIA	100	85	185	2.328.965,00	1.195.863,00	3.524.828,00	-2.129.189,00	199.776,00	1.195.863,00	199.776,00	1.395.639,00	0,00
BASILICATA	16	30	46	579.094,00	297.350,00	876.444,00	-741.297,00	-162.203,00	297.350,00	0,00	297.350,00	-162.203,00
CALABRIA	47	25	72	906.408,00	465.417,00	1.371.825,00	-2.851.884,00	-1.945.476,00	465.417,00	0,00	465.417,00	-1.945.476,00
SICILIA	86	29	115	1.447.735,00	743.374,00	2.191.109,00		1.447.735,00	743.374,00	1.447.735,00	2.191.109,00	0,00
SARDEGNA	43	18	61	767.929,00	394.312,00	1.162.241,00		767.929,00	394.312,00	767.929,00	1.162.241,00	0,00
TOTALI	**1227**	**806**	**2.033**	**25.593.437,00**	**13.141.563,00**	**38.735.000,00**	**-30.528.853,00**	**-4.935.416,00**	**13.141.563,00**	**5.774.671,00**	**18.916.234,00**	**-10.710.087,00**

(*) Calcolati fino al biennio 2001 - 2003 (bando DM 31/05/2001) compreso.

08A03734

UNIVERSITÀ TELEMATICA «GUGLIELMO MARCONI»

DECRETO RETTORALE 15 maggio 2008.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 33, comma 6 della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 9;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1996, n. 573, concernente le deliberazioni dei nuovi statuti delle università libere;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.I. del 17 aprile 2003;

Visto il decreto ministeriale 1º marzo 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2004 - supplemento ordinario n. 48, che istituisce l'Università Telematica «Guglielmo Marconi»;

Visto lo statuto di questo Ateneo approvato con decreto ministeriale 1º marzo 2004 ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *e)*, relativo alle modifiche dello stesso integrato dall'art. 19 in materia di competenze del Comitato tecnico organizzatore;

Vista la nota del Ministro, prot. n. 622 del 14 febbraio 2005, relativa alla trasmissione statuti e regolamenti di ateneo al MIUR per il controllo di legittimità e di merito ai sensi della legge n. 168/1989;

Visto il decreto rettorale 2 maggio 2005, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;

Visto il decreto rettorale 7 aprile 2006, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 14 aprile 2006;

Vista la delibera del Comitato tecnico organizzatore del 2 aprile 2008 con la quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ateneo e disposto l'inoltro al Ministero per il controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota ministeriale prot. n. 1586 del 7 maggio 2008 con la quale, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 168 del 1989, il Mi.U.R. ha comunicato di non aver osservazioni da muovere in relazione alle proposte modifiche statutarie;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto della Università Telematica «Guglielmo Marconi» secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Lo statuto di cui all'art. 1 entra in vigore contestualmente alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna di questa amministrazione ed inviato al Ministero della giustizia per la prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2008

Il rettore: BRIGANTI

ALLEGATO

UNIVERSITÀ TELEMATICA «GUGLIELMO MARCONI»

STATUTO

Art. 1.

1. È istituita l'Università Telematica «Guglielmo Marconi» di seguito denominata Università, con sede centrale in Roma.

2. L'Università «Guglielmo Marconi» nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella società, di sviluppare la loro personalità e il rispetto per i diritti degli uomini e per le libertà fondamentali.

3. Per il perseguimento di tali obiettivi, l'Università «Guglielmo Marconi» ai sensi dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attività di ricerca e di studio, attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza anche in modalità blended. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa, anche di carattere logistico, per rendere accessibili agli studenti i propri corsi di studio e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.

4. L'Università appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è dotata di personalità giuridica.

5. L'Università è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.

Art. 2.

1. L'Università è promossa e sostenuta dalla Fondazione «Tertium», con sede a Roma, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

2. Allo sviluppo dell'Università potranno altresì concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

3. Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Università sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche sperimentali nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.

5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.

Art. 3.

Sono organi centrali dell'Università:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il rettore;

d) il senato accademico;

e) il nucleo di valutazione interno;

f) il collegio dei revisori dei conti.

Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:

a) i consigli di facoltà;

b) i dipartimenti.

Art. 4.

1. Il consiglio di amministrazione è così composto:

a) il presidente della Fondazione «Tertium»;

b) cinque rappresentanti designati dalla Fondazione «Tertium»;

c) il rettore.

2. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a quattro, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Università in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata con delibera del consiglio stesso.

3. La mancata designazione di una o più rappresentanze non inficia la validità di costituzione del consiglio.

4. Il consiglio di amministrazione nomina tra le componenti del comma 1, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Università.

5. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni. Il rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.

6. Assiste alla seduta del consiglio di amministrazione, con funzioni di segretario, il direttore generale di cui all'art. 20.

Art. 5.

1. Il consiglio di amministrazione svolge attività di programmazione e di indirizzo generale dell'Università e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto.

2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;

b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Università e provvedere alla approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Università;

c) deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;

d) nominare il rettore tra una terna proposta dalla Fondazione «Tertium»;

e) designare i presidi di facoltà e i direttori di dipartimento che durano in carica un triennio, scegliendoli tra i professori ordinari e straordinari dell'Ateneo;

f) provvedere, a maggioranza dei propri componenti, sentito il senato accademico, in ordine alle modifiche del presente statuto;

g) deliberare, su proposta del senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo;

h) deliberare, su proposta del senato accademico, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori e alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;

i) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;

j) deliberare il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente;

k) deliberare l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;

l) deliberare sui criteri per la determinazione delle tasse di iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri;

m) deliberare sui criteri per il conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca;

n) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi;

o) nominare i membri del nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento.

3. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, il presidente deve identificare, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente sia il presidente che il segretario.

Art. 6.

1. Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

b) ha la rappresentanza legale dell'Università anche in giudizio;

c) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e della giunta ove costituita;

d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione e della giunta salva la competenza del rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica.

Art. 7.

1. Il consiglio di amministrazione, qualora ne ravvisi la funzionalità, può provvedere a costituire una giunta quale sua emanazione operativa composta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal rettore e da un consigliere scelto di comune accordo.

2. Possono essere invitati a partecipare alla giunta i presidi di facoltà allorché vengano trattate materie di loro specifica competenza.

3. Sulla base di specifiche deleghe del consiglio di amministrazione la giunta delibera:

a) a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonché alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca;

b) sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;

c) sentito il consiglio di facoltà sulle modalità di ammissione degli studenti ai corsi di studio;

d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;

e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonché, sugli assegni di ricerca.

4. La giunta adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica della prima riunione successiva.

Art. 8.

1. Il rettore è nominato ai sensi dell'art. 5 del presente statuto tra personalità del mondo accademico di riconosciuto valore e qualificazione scientifica.

2. Il rettore dura in carica un quadriennio e può essere confermato.

3. Il rettore:

a) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

4. Il rettore può designare tra i professori ordinari dell'Università un pro-rettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.

Art. 9.

1. Il senato accademico è composto dal rettore, che lo convoca e lo presiede e dai presidi delle facoltà istituite.

2. L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico è comunicato al presidente del consiglio di amministrazione dell'Università.

3. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario. In particolare il senato accademico:

a) elabora il programma delle attività didattiche ed il piano di sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo;

b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università;

c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;

d) esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;

e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento;

f) stabilisce la tipologia delle modalità didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione «a distanza», per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti.

4. Alle adunanze del senato accademico partecipa il direttore generale, ovvero persona dallo stesso delegata, il quale esercita le funzioni di segretario.

Art. 10.

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

2. L'Università assicura al nucleo di valutazione interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

Art. 11.

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Università è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Le procedure di nomina e di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono determinate nel regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la gestione dell'Università adottato dal consiglio di amministrazione.

Art. 12.

1. Le facoltà hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito del presente statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dello statuto e dai regolamenti.

2. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà.

3. Il preside rappresenta la facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facoltà. In particolare il preside:

a) convoca e presiede il consiglio di facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento in materia didattica;

c) cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della facoltà;

d) è membro di diritto del senato accademico;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

4. Il preside viene designato tra i professori di ruolo di prima fascia dal consiglio di amministrazione ed è nominato dal rettore. Il preside dura in carica tre anni accademici e può essere rinominato.

Art. 13.

1. Il consiglio di facoltà è composto dai professori ordinari, straordinari ed associati. Fanno parte inoltre del consiglio di facoltà, secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari. Le modalità di funzionamento di ciascun consiglio di facoltà sono stabilite dal regolamento di facoltà, deliberato dal senato accademico nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo.

2. Sono compiti del consiglio di facoltà:

a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;

b) la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in conformità alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico;

c) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;

d) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;

e) l'esercizio di tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 14.

1. Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1, l'Università può rilasciare i titoli accademici di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, al termine dei corsi di studio previsti nel regolamento didattico di Ateneo.

2. L'Università può istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università.

3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Università può attivare, disciplinandoli nel regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

Art. 15.

1. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

2. L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Università può stipulare accordi e convenzioni con Università e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; a tale fine può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica e stabilire proprie sedi nei relativi Paesi.

Art. 16.

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 14, comma 1 del presente statuto, sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo dell'Università e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

2. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato, su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 17.

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.

3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle università statali.

4. I professori trasferiti dalle università statali se non statali entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime università statali e non statali.

5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto, professori di ruolo in altre università, liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.

6. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

7. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalità di corresponsione. Il compenso è commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.

Art. 18.

1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

2. L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Università.

3. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

Art. 19.

1. In sede di prima applicazione del presente statuto, e per un periodo non superiore a sessanta mesi, le funzioni del consiglio di amministrazione, dei consigli di facoltà e del senato accademico sono svolte da un comitato tecnico organizzatore costituito da un componente del consiglio di amministrazione della Fondazione «Tertium» designato dal consiglio stesso che assume altresì le funzioni di rettore e da un massimo di sei componenti designati dal consiglio di amministrazione della Fondazione «Tertium», di cui almeno quattro rivestenti la qualifica di professori universitari.

2. Il comitato tecnico organizzatore entro sessanta giorni dall'insediamento assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Università e per la nomina degli ordinari organi.

3. Il comitato di cui al comma 1 cesserà dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente statuto.

Art. 20.

1. Il direttore generale dell'Università è assunto su proposta del rettore con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del consiglio di amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del direttore generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

Art. 21.

1. Qualora la Università «Guglielmo Marconi» debba per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale sarà devoluta dal consiglio di amministrazione alla Fondazione «Tertium».

Art. 22.

1. Il presente statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2003.

2. Il presente statuto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03665

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Nomina dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo, costituito presso la Corte Suprema di Cassazione nella riunione del 29 maggio 2008, ha proclamato eletti a membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia gli onorevoli:

1) Giovanni ROBUSTI in sostituzione dell'on. Umberto BOSSI per la I Circoscrizione-Italia nord occidentale nella lista Lega Nord;

2) Elisabetta GARDINI in sostituzione dell'on. Renato BRUNETTA per la II Circoscrizione-Italia nord occidentale nella lista Forza Italia.

08A03912

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5867-XV.J(3944) del 6 maggio 2008 il manufatto esplosivo denominato:

«BP2086 PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g 501,5) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, in nome e per conto della Pirotecnica Teanese S.r.l. con sede in Teano (Caserta) - loc. Crocelle - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13363-XV.J(4502) del 6 maggio 2008 il manufatto esplosivo denominato:

«PIROBOX FUMOGENO BRUSCELLA» (massa attiva g 830) è riconosciuto, su istanza del sig. Bruscella Bartolomeo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali, con esercizio sito in Modugno (Bari) - Contrada Procida Maffei, strada provinciale Modugno-Bitritto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4293-XV.J(4640) del 6 maggio 2008 il manufatto esplosivo denominato:

«COLPO COMPLETO da 120 mm TIPO HEAT-MP-T SIL507 (M325-CL3105)» e dei suoi componenti: 1) «TRACCIATORE, MODELLO M32501» - 2) «CANNELLO ELETTRICO M45124» - 3) «INNESCO ELETTRICO M782A5» - 4) «»ADATTATORE COMBUSTIBILE» - 5) «CONTENITORE COMBUSTIBILE» è riconosciuto, su istanza della Simmel Difesa S.p.A. con stabilimento in Colleferro (Roma), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella I categoria gruppo C dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8154-XV.J(4674) del 6 maggio 2008 il manufatto esplosivo denominato:

«Carica di demolizione in TNT da 2 kg, rispondente alla specifica tecnica RI 4820300»;

«Carica di demolizione in TNT da 4 kg, rispondente alla specifica tecnica RI 4820301»;

«Carica di demolizione in TNT da 6 kg, rispondente alla specifica tecnica RI 4820302»,

sono riconosciuti, su istanza della S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.A. con sede legale in Ghedi (Brescia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella II categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.170-XV.J(4562) del 6 maggio 2008 il manufatto esplosivo denominato:

BATTERIA A TERRA PALMIERI (massa netta g 564);
BATTERIA A TERRA COLORATA PALMIERI (massa netta g 965);
SBRUFFO 50 PALMIERI (massa netta g 120);
SBRUFFO 60 PALMIERI (massa netta g 171);
GRANATA FINALE 60 PALMIERI (massa netta g 157);
GRANATA FINALE 80 PALMIERI (massa netta g 333);
GRANATA FINALE 90 PALMIERI (massa netta g 466,6);
GRANATA SFERICA 80 PALMIERI (massa netta g 215,2);
GRANATA SFERICA 90 PALMIERI (massa netta g 302);
GRANATA SFERICA 110 PALMIERI (massa netta g 445);
GRANATA SFERICA 130 PALMIERI (massa netta g 765);
GRANATA SFERICA 150 PALMIERI (massa netta g 1.380);
COLPO OSCURO 70 PALMIERI (massa netta g 201),

sono riconosciuti, su istanze del sig. Palmieri Americo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali con esercizio sito in Apricena (Foggia) - c.da Coppacchio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

08A03664

MINISTERO DELLA SALUTE

Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale «Rheumocam»

Estratto provvedimento n. 114 del 28 aprile 2008

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione Numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceuticals manufacturing Ltd - Gakway Ireland.

Specialità medicinale: RHEUMOCAM.

Confezioni autorizzate:

EU/2/07/078/001 - 1.5 mg/ml flacone da 42 ml - N.I.N. 104005018;

EU/2/07/078/002 - 1.5 mg/ml flacone da 100 ml - N.I.N. 104005020;

EU/2/07/078/003 - 1.5 mg/ml flacone da 200 ml - N.I.N. 104005032.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea C(2008)82 in data 10 gennaio 2008 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

08A03686

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di «Interventi di modifica della centrale di Piacenza, riguardante il nuovo assetto di funzionamento in *post* combustione, non vincolato al teleriscaldamento», presentato dalla società Edipower S.p.a., in Sesto San Giovanni.

Con il decreto n. DSA-DEC-2008-000263 del 30 aprile 2008 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto di «Interventi di modifica della centrale di Piacenza riguardante il nuovo assetto di funzionamento in *post* combustione non vincolato al teleriscaldamento», da realizzarsi nel comune di Piacenza, presentato dalla società Edipower S.p.a., con sede in Sesto San Giovanni (Milano), viale Italia, 590.

Il testo integrale del citato decreto, con i pareri della Commissione VIA, del Ministero per i beni e le attività culturali e della regione Emilia-Romagna, che ne fanno parte integrante, è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

08A03778

AUTORITÀ DEL BACINO DEL FIUME PO

Adozione di varie deliberazioni del Comitato istituzionale

In data 18 marzo 2008 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato le deliberazioni:

n. 4/2008 «Adozione di variante del PAI - Variante delle fasce fluviali del fiume Dora Baltea»;

n. 7/2008 «Adozione di Progetto di variante del PAI - Variante delle fasce fluviali del fiume Po a Pancalieri»;

n. 8/2008 «Adozione di Progetto di variante al PAI - tratti di corsi d'acqua del reticolo principale e corsi d'acqua del reticolo minore non soggetti a delimitazione delle fasce fluviali in provincia di Alessandria»;

n. 9/2008 «Adozione di variante del PAI - Variante delle fasce fluviali del fiume Tanaro in comune di Rocchetta Tanaro»;

n. 10/2008 «Adozione di Progetto di variante del PAI - Sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro».

Tali deliberazioni sono consultabili sul sito www.adbpo.it.

08A03666

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso di emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1º giugno 2008, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B44», «28H», «1H8», «I29», «M24» e «P09».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B44», «28H», «1H8», «I29», «M24» e «P09» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B43», «28G», «1G8», «I28», «M23» e «P08».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

08A03663

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva della variante del P.R.G. adottata dal comune di Conversano

La giunta della regione Puglia con atto n. 684 del 6 maggio 2008 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente, per le motivazioni e considerazioni espresse nello stesso provvedimento, la Variante normativa alle vigenti N.T.A. adottata dal comune di Conversano (Bari) con delibera n. 70/2005.

08A03656

Mancato riconoscimento della compatibilità del PUG del comune di Sternatia

La giunta della regione Puglia con atto n. 171 del 6 maggio 2008 (esecutivo a norma di legge), non ha attestato, per le motivazioni esplicitate nello stesso provvedimento, la compatibilità del PUG del comune di Sternatia al Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con deliberazione giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 nonché alle disposizioni dell'art. 9 della legge regionale n. 20/2001.

08A03661

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Scioglimento della «COFIN società cooperativa di garanzia collettiva fidi siglabile COFIN S.C.», in Aosta, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1161, in data 23 aprile 2008, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «COFIN società cooperativa di garanzia collettiva fidi siglabile COFIN S.C.», con sede legale in Aosta, via Parigi n. 161, costituita con atto a rogito del notaio Bastrenta Ottavio, in data 31 maggio 2001, iscritta al n. 01028480075 del registro delle imprese di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società medesima, il dott. Jean Claude Perron di Saint-Vincent.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla Direzione attività produttive e cooperazione dell'Assessorato regionale alle attività produttive e politiche del lavoro intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

08A03662

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-127) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 5 3 1 *

€ 1,00